

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ____10__ Reg. Delib.

N. _____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: TARI 2020 – CONFERMA TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2019

L'anno DUEMILAVENTI addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,00 nella Sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano

	Presenti	Assenti
1 GANDOLFI Andrea	SI	
2 ALBERTAZZI Eleonora	SI	
3 BURRONE Matteo		SI
4 MASANTA Mattia	SI	
5 FOSSATI Angelo		SI
6 VOLPINI Francesco		SI
7 FERRARI Pietro	SI	
8 TAMBUSSI Barbara		SI
9 ZAMBIANCHI Elio	SI	
10 AGNES Malaspina Pier Luigi	SI	
11 CARRARO Giorgio		SI

Totale presenti N 6 assenti N. 5

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Sandro Sciamanna _____
il Sig. Gandolfi Andrea – Sindaco _____ assunta la
presidenza
e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:

TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della

pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo

chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i *“prezzi massimi del servizio”* determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (cd. «Decreto Cura - Italia»);

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 luglio 2020»*;

CONSIDERATO altresì che i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo stabiliscono che *«il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020»*.

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, peraltro ancora in fase di conversione in legge, ed in attesa di verificare la possibilità di provvedere all'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe entro il 30 giugno 2020 – allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

EVIDENZIATO che, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione;

EVIDENZIATO che con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020 ARERA avente ad oggetto: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” ha previsto un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

VISTO che l'Autorità disegna i seguenti schemi:

- attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (e – presumibilmente – anche regionali);
- attività “ancora soggette a chiusura”, una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
- attività che “potrebbero risultare sospese”, per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli “Enti territorialmente competenti”, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione, non è chiaro sulla base di quale “competenza” specifica;
- attività “non soggette a sospensione per emergenza”, per le quali dovrebbe essere l'Ente territorialmente competente (e non il Comune) a valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti”, da dimostrare “documentalmente” (articolo 2 della del. 158)

CONSIDERATO che l'ufficio tributi ha simulato le variazioni tariffarie come indicato da ARERA nella delibera sopra citata e la minore spesa a carico delle attività soggette al lock-down è poco rilevante rispetto alle ripercussioni finanziarie avute nel periodo di chiusura forzata e nei successivi mesi a causa delle misure di distanziamento sociale da rispettare;

VISTO che l'Amministrazione Comunale, tenendo conto del carico fiscale gravante sulle attività non domestiche, intende accordare ai sensi dell'art. 1 comma 660 Legge 147/2013 agevolazioni di dimensioni più ampie rispetto a quanto previsto dall'Autorità, introducendo una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 30%; tale agevolazione sarà accordata a tutte quelle partite iva la cui attività risulta sospesa in base ai seguenti DPCM per l'emergenza coronavirus:

DPCM 08.03.2020

DPCM 09.03.2020

DPCM 11.03.2020

DPCM 22.03.2020

DPCM 10.04.2020

DPCM 26.04.2020

CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determineranno per l'anno 2020 un minor gettito Tari pari ad € 7.082,15 che verrà finanziato con mezzi propri di bilancio;

VISTA la deliberazione di C.C. del 14/03/2019 n. 3, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19, del 29/09/2014 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

RITENUTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 16 del 15/07/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

CON voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, in attesa di verificare la possibilità di provvedere all'approvazione del PEF e delle

conseguenti tariffe, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020;

- **di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 14/03/2019. n. 3;
- **di approvare** la riduzione del 30% della componente tariffaria relativa alla quota variabile per tutte quelle attività economiche soggette a sospensione ai sensi dei seguenti DPCM

DPCM 08.03.2020

DPCM 09.03.2020

DPCM 11.03.2020

DPCM 22.03.2020

DPCM 10.04.2020

DPCM 26.04.2020

- **di dare atto** che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche ed atipiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;
- **di dare atto** altresì che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano ad € 7.082,15 e che tale importo (minor gettito Tari 2020) viene finanziato con mezzi propri di bilancio;
 - **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione degli acconti TARI 2020;
 - **di stabilire** ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito indicato:
 - Prima rata 30 settembre 2020 pari al 40%;
 - Seconda rata 30 novembre 2020, pari al 40%
 - Saldo entro 28 Febbraio 2021.
 - **di riservarsi**, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l’anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d’anno, alla fine dell’emergenza sanitaria, di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020, nella rata di saldo prevista per il 28 Febbraio 2021;
 - **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa in forma palese:

Presenti n. 6

Votanti n. 6

Favorevoli n. 6

Astenuti n. zero

Contrari n. zero

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 16/07/2020

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000
Lì 14/07/2020**



**Il Responsabile finanziario
Tiziana Celasco**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000
Lì 14/07/2020**



**Il Responsabile serv. Finanziario
Tiziana Celasco**

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA**

Provincia di Pavia

* * *

Verbale n. 16 /2020 del 15.07.2020

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE INERENTE ALLA CONFERMA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

* * *

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Facchinetti, Revisore dei Conti del Comune di Santa Margherita di Staffora;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il quale dispone, tra l'altro, che gli organi di revisione contabile esprimono il parere sulle proposte di regolamento relative ai tributi comunali;

Visto l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Vista la proposta di deliberazione per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), con la conferma delle tariffe 2019 per l'anno 2020, da sottoporre al Consiglio Comunale;

Accertato che la proposta il regolamento non è contraria alla normativa vigente in materia;

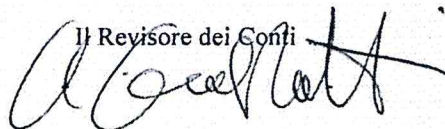
Visto il parere della responsabile del servizio finanziario apposto sulla proposta di deliberazione;

In base ai dati forniti e per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione del provvedimento di cui all'oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale;

Casazza 15.07.2020

Il Revisore dei Conti


Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Ganedoli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 02 SET 2020
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 02 SET 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2020

- Essendo decorso il termine di cui all'art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000;
- 8/ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 02 SET 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna

